

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 11.03.2022, N. 2820-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 1418-2022

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Nicola Centrone**, c.f. CNTNCL92E19L328Y, nato a Trani (Ba) il 19.05.1992 e residente in Trani alla Via Martiri di Palermo 62, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 2820-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 1418-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1418-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Nicola Centrone**, c.f. CNTNCL92E19L328Y, nato a Trani (Ba) il 19.05.1992 e residente in Trani alla Via Martiri di Palermo 62,
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Antonella Fiordalisi;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: 1) Le **Graduatorie di merito e dei vincitori** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, e in particolare la **Graduatoria di Bari Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari n. 306 unità (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)**, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori

e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; 2) l'**Esito della prova scritta digitale** del ricorrente inerenti il *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, per come pubblicato sulla rispettiva area personale del portale Step One 2019 in data 1 dicembre 2021; 3) i verbali di correzione delle prove e di valutazione dei titoli; 4) la Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; **nonché per l'accertamento** del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) con eliminazione della penalità in relazione al quesito di cui in narrativa, nonché del diritto ad ottenere un maggior punteggio sui titoli, **per la conseguente declaratoria di illegittimità** del *modus operandi* della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata formulazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso e in riferimento all'ingiusta valutazione dei titoli del ricorrente con consequenziale assegnazione di ulteriori punti, **nonché per l'accertamento** del diritto del ricorrente a vedersi assegnare una migliore posizione in Graduatoria, **con conseguente condanna in forma specifica** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio positivo sulla domanda di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione nonché sui titoli ingiustamente non valutati; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione di un punteggio numerico ingiusto nei confronti del ricorrente, in occasione della prova scritta del "*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del*

Ministero della giustizia”, per via della presenza di un quesito ambiguo, nonché l’omessa valutazione della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Difetto di istruttoria - Motivazione carente, perplessa e generica - Violazione del legittimo affidamento - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell’art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo – Illegittimità derivata delle Graduatorie gravate

Il ricorrente, “idoneo vincitore” con 28,95 pt. (23,25 per la prova scritta + 5,7 per titoli) nella Graduatoria distrettuale della Corte d’Appello di Bari (collocatosi alla 268esima posizione), ha censurato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, l’erronea formulazione del quesito seguente: ***Ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici onorari di tribunale debbono avere età*** , con le seguenti opzioni di risposta

1) *Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni.*

2) *Non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni.*

3) *Non inferiore a ventidue anni e non superiore a sessanta anni.*

Il ricorrente ha flaggato l’opzione 1, mentre la soluzione indicata da Formez coinciderebbe con l’opzione 2; tanto ha comportato l’assegnazione della penalità pari a – 0,375. La domanda, però, è palesemente ambigua, in quanto incorretta nella formulazione e induce chi legge in errore, considerato che – come giustamente segnalato con istanza trasmessa a mezzo dal ricorrente il 01.12.2021 e regolarmente ricevuta dalle pa resistenti – la norma a cui fa riferimento il quesito, in realtà, non dispone di un art. 42. In particolare, appare opportuno sottolineare che **il D.lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio**, a norma

della legge 28 aprile 2016, n. 57 (17G00129) (GU Serie Generale n.177 del 31-07-2017), a cui si riferisce il quesito *de quo*, è **composto da 35 articoli**, ripartiti in 12 Capi, **e, quindi, non si arriva neanche a 42**. E' palese, quindi, l'irragionevolezza e l'illogicità dell'operato amministrativo nell'ambito del caso di specie: il quesito fa riferimento ad una norma che per come richiamata di fatto non esiste inducendo il candidato in errore. Per scrupolo, occorre anche evidenziare che il limite di età a cui si riferisce il quesito è inserito nell'art. **4 del d.lgs 116/2017** (cfr. per mero tuziorismo difensivo, il testo della norma in questione); norma però ben differente da quella richiamata dal quesito e a cui di certo non si poteva arrivare "ad intuito". Ancora, occorre segnalare che il quesito è errato anche per la dicitura utilizzata "*giudice onorario di tribunale*", in quanto oramai inopportuna, considerato che, a seguito della Legge Delega n. 57/2016, con cui si è proceduto ad un riordino della magistratura onoraria e – per quanto Qui rileva – a ridenominare e assorbire le 3 magistrature (Giudice onorario di tribunale – Vice procuratore onorario – Giudice unico di primo grado) nella categoria unificata dei Gop (dove l'acronimo sta per giudici onorari di pace) precisandone così i ruoli. Inoltre, l'illegittimità è resa ancor più grave dal fatto che la normativa oggetto del quesito non rientri assolutamente nel documento pubblicato il 12.11.2021 recante l'elenco della normativa di riferimento per le prove concorsuali (cfr. allegato in atti), ove invece viene richiamato il **D.lgs. 13 luglio 2017, n. 216, non il D.lgs. 116/2017**.

In effetti, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Con ricorso si è altresì lamentata la mancata assegnazione, per quanto attiene la fase di valutazione titoli, della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza conseguita dal ricorrente diversamente da chi ha conseguito una Laurea triennale e poi una Laurea magistrale (cd. percorso 3 + 2); e ciò denota non solo la violazione dei principi di parità di trattamento, di uguaglianza, di ragionevolezza e del buon andamento amministrativo, ma altresì una contraddittorietà nell'azione amministrativa considerato che in altri concorsi gestiti dalla stessa Formez questo *discrimen* si è configurato (cfr. *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area*

seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. (GU n.104 del 31-12-2021) indetto dalla stessa Pa resistente (Commissione RIPAM).

Se il ricorso venisse accolto, il ricorrente acquisirebbe + 1,125 pt. (prova scritta, +,075 e + 0,375 quale recupero della penalità assegnata) e + 2 pt. per il titolo non valutato, per un totale di **32,075**.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di : a) se opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale del ricorrente, con particolare riferimento al Quesito sopra citato; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità del detto Quesito.

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o rettificare anche con riserva il punteggio del ricorrente;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; ordinare l'assegnazione di + 1,125 (0,75+ 0,375) punti in ragione del quesito errato, nonché ordinare l'assegnazione di un maggior punteggio sul titolo di laurea; in ogni caso, disporre ogni provvedimento consequenziale inerente il collocamento utile nella graduatoria definitiva.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati che sono risultati *idonei vincitori* , in posizione precedente al ricorrente, e quindi dalla 267esima posizione in su, nell'ambito della Graduatoria del Distretto della Corte d'Appello di Bari - "*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*", per come pubblicata sul sito di Formez PA in data 14.01.2022;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 2820-2022, pubblicata lo scorso 11 marzo, si precisa che "*Visto il comma 4*

dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”; Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto- il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1418/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 11 marzo 2022, n. 2820-2022, *sub* r.g. 1418/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Belvedere Marittimo (Cosenza), 31.03.2022

Avv. Danilo Granata